

V.

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Omaggi — Proclamazione del risultato di votazioni di ballottaggio — Votazione per la nomina di un segretario nella Presidenza e della Commissione permanente di finanze — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, e convalidazioni — Proclamazione ed ammissione di nuovi senatori — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, e convalidazioni. — Comunicazione di una domanda, sottoscritta da dieci senatori, di votazione a scrutinio segreto sulla convalidazione dei titoli di nomina del senatore Zuccaro-Floresta, proposta dalla Commissione — Avvertenze del presidente ed osservazioni dei senatori Cremona e Cambray-Digny — Votazione a scrutinio segreto — Reiezione della proposta della Commissione — Seguito della interpellanza del senatore Lampertico ai ministri degli esteri, e di agricoltura e commercio sulla esecuzione della clausola per la introduzione dei vini italiani nell'Impero austro-ungarico — Parlano il ministro degli affari esteri, i senatori Cannizzaro e Rossi Alessandro, il ministro di agricoltura e commercio ed il senatore Lampertico — Il presidente dichiara esaurita l'interpellanza.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

Non è presente alcun ministro: più tardi intervengono il presidente del Consiglio, ed i ministri della guerra, dell'istruzione pubblica, delle poste e telegrafi, degli esteri e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Omaggi.

Lo stesso senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Fauno omaggio al Senato:

Il signor G. E. Cerruti di una sua Memoria sulla Eritrea;

Il signor Gustavo Uzielli di un suo opu-

scolo per titolo: *l'Africa nel passato e nell'avvenire*;

Il Console generale degli Stati Uniti messicani in Italia di una sua pubblicazione in memoria di Cristoforo Colombo col titolo: *Mexico à Colòn*;

Il senatore Robustiano Morosoli di una sua pubblicazione col titolo: *Il riordinamento amministrativo nel Regno d'Italia*;

Il senatore E. Paternò di una sua pubblicazione intitolata: *L'Amministrazione comunale di Palermo da maggio 1890 a dicembre 1891*;

Il ministro della marina della *Relazione del direttore generale della marina mercantile sulle condizioni della stessa al 31 dicembre 1891*;

La Legazione imperiale del Giappone del *Protocollo e resoconto stenografico della Camera Giapponese per l'anno 1891*;

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1892

Il direttore della Cassa civica di risparmio di Verona degli *Atti e Bilancio consuntivo della medesima per l'anno 1891*;

I prefetti di Reggio-Emilia, Ravenna e Forlì degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1891*;

Il presidente della Dieta Ungherese dei volumi dal IX al XIV degli *Atti parlamentari di quella Camera*;

Il presidente della Regia Accademia delle scienze di Torino delle *Memorie di quella Regia Accademia*, serie 2^a, tomo XLII;

Il direttore dell'Istituto geografico militare delle *Tavolette per la costruzione della Carta del Regno*;

Il direttore della Società d'insegnamento e mutuo soccorso fra gli insegnanti di Torino degli *Atti della Società stessa per l'anno 1892*;

L'avv. Giuseppe De-Santis di un suo *Canto* dettato nell'occasione della visita fatta dai reali d'Italia in Bari nell'agosto 1889;

Il prof. Wolynski di due opuscoli intitolati l'uno: *Cenni sopra un quadro conosciuto di Andrea Vicentino*, rappresentante Enrico III di Polonia e di Francia che fa il suo ingresso a Venezia nel 1574, e l'altro: *Museo Copernicano*;

Il dottore Vittorio Nazari di un opuscolo col titolo: *Del bonificamento e della colonizzazione delle nostre terre incolte*.

Risultato di votazione di ballottaggio.

PRESIDENTE. Risultato della votazione di ballottaggio avvenuta ieri per la nomina di un membro alla Commissione per le petizioni:

Senatori votanti	108
Il senatore Ellero	ebbe voti 52
» Fazioli	» 51
Schede bianche	4.

Proclamo quindi eletto a membro della Commissione per le petizioni il signor senatore Ellero, che ottenne il maggior numero di voti.

Risultato della votazione per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti	108
Il senatore Majorana-Calatabiano ebbe voti	66
» Fano	» 37
Schede bianche	5.

Proclamo quindi eletto a commissario alla Cassa dei depositi e prestiti il senatore Majorana-Calatabiano che ottenne il maggior numero di voti.

Il senatore Majorana-Calatabiano che ottenne il maggior numero di voti.

Risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di due membri alla Commissione di sorveglianza all'amministrazione del Debito pubblico:

Senatori votanti	108
Il senatore Artom	ebbe voti 79
» Tittoni	» 69
» Lovera	» 37
Altri voti dispersi.	

In conseguenza proclamo eletti a membri della Commissione di sorveglianza all'amministrazione del Debito pubblico i signori senatori Artom e Tittoni, che ebbero il maggior numero di voti.

Risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione per la contabilità interna:

Senatori votanti	108
Il sen. Boncompagni-Ottoboni ebbe voti	61
» Lovera	» 42
Altri voti dispersi.	

Per conseguenza proclamo eletto a membro della Commissione di contabilità interna il signor senatore Boncompagni-Ottoboni, che ottenne il maggior numero di voti.

Risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di altri due membri alla Commissione di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto:

Senatori votanti	104
Il senatore Ghiglièri	ebbe voti 78
» Vitelleschi	» 43
» Bonasi	» 33
Altri voti dispersi.	

In seguito di che proclamo eletti a membri della Commissione di sorveglianza all'Amministrazione del fondo per il culto i signori senatori Ghiglièri e Vitelleschi.

Risultato della votazione per la nomina di un membro alla commissione per l'esecuzione della legge sull'abolizione del corso forzoso:

Senatori votanti	106
Il senatore Allievi	ebbe voti 56
» Cambray-Digny	» 34
Schede bianche	6.
Altri voti dispersi.	

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1892

In conseguenza proclamo eletto a membro della Commissione di sorveglianza per l'esecuzione della legge sull'abolizione del corso forzoso il signor senatore Allievi.

Proclamazione ed ammissione di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Garelli prof. Felice, di cui il Senato giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Eula e Basteris a volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Garelli viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Felice Garelli avendo prestato giuramento nella seduta reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Bianchi comm. avv. Francesco, i cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi, prego i signori senatori Tabarrini e Perazzi a volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore avv. Francesco Bianchi viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella solita formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Bianchi avv. Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Ramognini comm. Ferdinando, di cui il Senato giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Corsi e Lovera di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Ramognini è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Ramognini, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor generale Garneri comm. Giuseppe, di cui il Senato giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Mezzacapo e Geymet a volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore generale Garneri Giuseppe è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Giuseppe Garneri, avendo prestato giuramento nella seduta

Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore generale Nicola Marselli, di cui il Senato giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Geymet e Molschott di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore generale Nicola Marselli viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Marselli, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. avv. Giorgio Giorgi, di cui il Senato giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Tabarrini e Perazzi a volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Giorgio Giorgi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Giorgio Giorgi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. La Porta Luigi, di cui il Senato giudicò validi i titoli d'ammissione, prego i signori senatori Gravina e Durante di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore La Porta, è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Luigi La Porta del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione per la nomina di un segretario della Presidenza, e della Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un segretario della Presidenza, e per la nomina della Commissione permanente di finanze.

Prego il signor senatore, segretario, Verga C. di voler procedere all'appello nominale.

Il senatore, segretario, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Intanto estraggo a sorte i nomi degli scrutatori delle votazioni.

Per la nomina di un segretario nella Presidenza saranno scrutatori i signori senatori Di Camporeale, Blaserna, Di Prampero;

Per la nomina della Commissione permanente di finanze, i signori senatori Valsecchi, Vitelleschi, Cannizzaro, Ferrero, Roissard.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora: « Relazione della Commissione per la verifica dei nuovi senatori ».

Ha la parola il signor senatore Majorana-Calatabiano, relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, propone, unanime, essendone giustificati i titoli e l'età, la convalidazione delle nomine a senatori, nominati pei decreti regi 10 ottobre e 21 novembre 1892, perchè appartenenti alla categoria 3^a, i signori:

Teti avv. Filippo, deputato nelle legislature 12, 15 e 16; e

Pavoni avv. Giovanni, deputato nelle legislature 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor avvocato Filippo Teti, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor avvocato Giovanni Pavoni, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA CALATABIANO, *relatore*.

SIGNORI SENATORI. — La Commissione permanente per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, propone, unanime, la convalidazione delle seguenti nomine fatte per decreti regi 10 ottobre e 21 novembre 1892; dappoichè è accertato, negli eletti, il possesso dei titoli oltre l'età voluta dallo Statuto.

Per la categoria III; art. 33 dello Statuto, essendo stato deputato delle legislature 13, 14, 15 e 17, Mezzanotte Camillo.

Delle legislature 13, 14, 15, 16 e 17 De-Cristofaro nobile Ippolito.

Delle legislature 12, 13; 14 e 15, De Crecchio prof. Luigi.

Per la categoria XXI, avendo pagato da oltre tre anni, imposte dirette, in misura superiore a quella voluta dallo Statuto, Medici marchese Luigi e Spinelli conte Francesco.

PRESIDENTE. Metto ai voti singolarmente le proposte della Commissione.

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor comm. Mezzanotte Camillo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor De Cristofaro nobile Ippolito, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor professore Luigi De Crecchio, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor marchese Luigi Medici, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del conte Francesco Spinelli, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha la parola il signor relatore senatore Scelsi.

Senatore SCELSI, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — I signori Lessona professor Michele, Balestra avvocato Giacomo, Cucchi nobile Francesco, De Dominicis avv. Antonio con decreti del 21 novembre 1892 furono nominati senatori.

Il primo, in base alla categoria 18 dell'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno, essendo stato membro dell'Accademia delle scienze di Torino, per oltre sette anni.

Il secondo, per la terza categoria, perchè fu deputato nelle legislature 14, 15 e 16.

Il terzo, per la terza categoria, essendo stato deputato per nove legislature continue, dalla 9 alla 17.

LEGISLATURA XVIII. — 1^a SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1892

Il quarto, pure per la terza categoria, avendo fatto parte della Camera dei deputati in cinque legislature, cioè nella 11, 12, 13, 16 e 17.

Dai documenti presentati risulta che tutti e quattro hanno l'età prescritta di anni quaranta e perciò la vostra Commissione a voti unanimi ha l'onore di proporvi la convalidazione della loro nomina.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor professore Michele Lessona, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor avvocato Giacomo Balestra, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Francesco nob. Cucchi, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor avvocato commendatore Antonio De Dominicis, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Proclamazione ed ammissione di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Antonio De Dominicis di cui il Senato ha testè giudicati validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Inghilleri e Mariotti a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore avv. Antonio De Dominicis viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore De Dominicis del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Filippo Teti di cui il Senato ha testè giudicati validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Sprovieri Francesco e Sagariga Visconti d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore avv. Filippo Teti è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore avv. Filippo Teti avendo prestato giuramento nella seduta

Reale, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore Ippolito nob. De Cristofaro di cui il Senato ha giudicato validi i titoli d'ammissione, prego i signori senatori Carnazza e Gravina, di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore De Cristofaro viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Ippolito De Cristofaro avendo prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. Carmine Senise, di cui ieri il Senato giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Majorana-Calatabiano e Mariotti di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore comm. Senise Carmine viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore comm. Carmine Senise avendo prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il comm. Giacomo Balestra, di cui oggi il Senato giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Albini e Gadda d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore comm. Giacomo Balestra è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Avendo il signor senatore avvocato Giacomo Balestra, prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore Camillo Mezzanotte, di cui il Senato giudicò oggi validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Ferraris e Majorana-Calatabiano di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Mezzanotte è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Camillo Mezzanotte del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Michelangelo De Cesare, di cui

il Senato nella seduta di ieri giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Canonico e Ghiglieri di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore De Cesare è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Michelangelo De Cesare avendo prestato giuramento nella seduta reale, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari a volere suggellare le urne.

Ha ora facoltà di parlare l'onorevole senatore Piero Puccioni, relatore per la Commissione di verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — La vostra Commissione vi riferisce sui titoli di eleggibilità a senatori del Regno dei signori qui sotto indicati.

Essa ha verificato che tutti hanno l'età prescritta dall'art. 33 dello Statuto e che appartengono rispettivamente alle categorie enunciate nei Decreti Reali di nomina.

Il comm. Augusto Peiroleri fino dal 25 dicembre 1887 è ministro plenipotenziario e ne esercita così da oltre tre anni le funzioni. Egli ha l'età prescritta dallo Statuto; ad unanimità la Commissione chiede che il Senato voglia approvarne la nomina a senatore.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Peiroleri comm. Augusto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Il comm. Municchi nominato procuratore generale il 22 maggio 1879 sostenne tale ufficio fino al 13 novembre 1887, ed ha l'età prescritta dallo Statuto. La Commissione quindi vi propone ad unanimità di convalidare la sua nomina a senatore.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor avv. Carlo Municchi è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

Il sig. Serafini prof. Filippo fu nominato per ben tre volte membro ordinario del Consiglio superiore d'istruzione pubblica. La prima nomina è del 30 aprile 1882; rimase in ufficio fino

al 4 maggio 1884, cioè due anni e quattro giorni. La seconda nomina gli fu partecipata il 21 luglio 1885: cessò dall'ufficio il 30 giugno 1889, quindi prestò servizio per tre anni, 11 mesi e 9 giorni. La terza nomina è del 26 maggio 1891, e così al 21 novembre 1892, giorno in cui fu nominato senatore, il prof. Serafini per la sua terza nomina esercitava le funzioni di membro ordinario del Consiglio superiore da un anno, 5 mesi e 25 giorni.

Sommando il tempo nel quale nei tre periodi indicati il prof. Serafini ha fatto parte del Consiglio superiore d'istruzione pubblica come membro ordinario, abbiamo:

Periodo primo: anni 2, giorni 4.

Periodo secondo: anni 3, mesi 11, giorni 9.

Periodo terzo: anni 1, mesi 5, giorni 25.

Totale anni 7, mesi 5, giorni 8.

Per conseguenza la vostra Commissione vi propone all'unanimità di convalidare la sua nomina a senatore.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Serafini prof. Filippo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La vostra Commissione ha esaminati i titoli di eleggibilità del signor Francesco Zuccaro-Floresta, ed ha riscontrato aver egli l'età prescritta dallo Statuto, essere stato deputato nelle legislature 11, 12, 13, 14, 16 e 17; quindi appartiene alla categoria, III.

La Commissione, a maggioranza, vi propone la convalidazione di questa nomina.

Domanda di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Debbo recare a cognizione del Senato una domanda giunta alla Presidenza, che leggo nel suo preciso tenore:

« I sottoscritti, a termini degli articoli 47 e 94 del Regolamento, propongono che l'ammissione dei nuovi senatori, per i quali la Commissione non si pronuncerà ad unanimità, il Senato deliberi a scrutinio segreto.

Firmati: Cremona, Paternostro, Monteverde, Buttini, Saredo, D'Alì, Di Prampero, Sforza-Cesarini, Bernardi, Durante, Sprovieri F. e Pietro Ellero ».

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1892

Ora, prima di ottemperare a questa domanda, giova richiamare in proposito il regolamento.

Il regolamento all'art. 94 stabilisce che quando la proposta della Commissione che verifica i titoli dei nuovi senatori sia favorevole alla convalidazione dei titoli stessi, il Senato vota per alzata e seduta. Questa è la massima.

Il regolamento non distingue se la proposta debba essere fatta dalla Commissione all'unanimità od a maggioranza; però soggiunge: poter sempre chiedersi la votazione a scrutinio segreto anche quando la proposta della Commissione sia favorevole alla convalidazione dei titoli.

Bisogna dunque, per vedere in che modo debba applicarsi la domanda di votazione a scrutinio segreto, ricorrere all'articolo 47, il quale provvede in generale alla domanda di votazione a scrutinio segreto.

L'articolo 47 del regolamento stabilisce che il Senato generalmente esprime il suo voto per alzata e seduta, salvo che, trattandosi di un articolo di legge, di un emendamento o di un ordine del giorno, dieci signori senatori domandino lo scrutinio segreto. Ora, nel caso presente dodici signori senatori domandano lo scrutinio segreto per tutti i convalidandi i quali non fossero proposti ad unanimità di voti.

A me pare che una domanda così generica tenda ad introdurre per un caso speciale una massima che il regolamento stabilisce opposta; giacchè il regolamento stabilisce che la convalidazione deve essere in massima fatta per alzata e seduta.

Credo quindi che non si possa per un caso speciale derogare al regolamento, ma che bisogna cercare una via, pur tutelando il diritto di quelli che domandano lo scrutinio segreto, perchè il regolamento non sia infranto.

Pare a me questa via essere una sola, che cioè, io sia autorizzato a considerare la domanda fatta dai signori senatori come applicabile al caso che ci occupa, salvo ad essi, se lo crederanno, e in quegli altri casi che crederanno, di ripresentar la domanda identica.

Il senatore Cremona ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA. Per conto mio aderisco alla proposta fatta dall'onor. nostro presidente, cioè che la nostra domanda valga per questo caso.

PRESIDENTE. Per questo caso, salvo a presentare altra domanda analoga se e quando lo crederanno.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Pare a me che la proposta sia che per tutti i casi in cui la Commissione non abbia presentato le sue proposte alla unanimità, si ricorra allo scrutinio segreto.

Io pregherei gli onorevoli colleghi i quali hanno fatto questa proposta a non insistere. In primo luogo già dalla formula del regolamento, che ha letto l'on. presidente, parrebbe veramente che la domanda di scrutinio segreto fosse ammissibile solamente sugli articoli di legge o disposizioni diverse che sono tassativamente indicate; quindi si farebbe una estensione al caso presente.

PRESIDENTE. Scusi onor. Digny; l'art. 94 del regolamento dice espressamente che si vota per alzata e seduta, salvo che dieci senatori domandino la votazione a scrutinio segreto.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Comunque sia, io faccio osservare agli onorevoli senatori che hanno fatto questa proposta, che essi tra le altre cose obbligheranno il Senato ad una grandissima perdita di tempo per l'approvazione di questi dieci o dodici senatori che restano.

Mi permetterei del pari, se il Senato me lo consente, di dire francamente la impressione che ricevo dalla questione che viene oggi soltanto sollevata.

Noi non possiamo fare differenza tra le proposte della Commissione votate all'unanimità e quelle votate a maggioranza, imperocchè accade sovente che qualcheduno opini diversamente dalla maggioranza di un corpo costituito, e questo non basta per creare una diversità di condizioni, specialmente quando si tratta di questioni personali.

Del resto, in occasioni simili a questa, secondo i precedenti (ed io lo posso dire perchè, disgraziatamente, dei precedenti ne ho veduti più della maggior parte de' miei colleghi), il Senato ha ritenuto sempre non aver da discutere ma da esaminare soltanto se i nominati a senatori hanno i requisiti per far parte del Senato, e sono compresi nelle categorie stabilite dallo Statuto. Quando ciò è bene determinato dalla maggioranza della Commissione, pare a

me, che la discussione e le divergenze di opinioni non possano nascere tra di noi.

Perciò a me pare che per risparmiare il tempo del Senato e per evitare un trattamento diverso ad uno dei nostri colleghi, non si dovrebbe procedere a questo scrutinio segreto.

Ma il Senato è nel suo diritto di farlo ed io naturalmente non mi oppongo; mi limito soltanto a pregare gli onorevoli colleghi che hanno domandato lo scrutinio segreto di non insistere su tale domanda.

PRESIDENTE. Domando al primo firmatario, senatore Cremona, se insiste nella domanda di scrutinio segreto.

Senatore CREMONA. Insisto.

PRESIDENTE. Insiste anche a nome degli altri firmatari?

Voci. Sì, sì.

Senatore CREMONA. Insistendo, credo di interpretare anche il desiderio dei miei colleghi. Se qualcuno la pensasse diversamente sorgerebbe a dichiararlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Per conseguenza, non potendosi disconoscere un diritto regolamentare, faccio procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto.

Tornerò a porre la questione.

Come il Senato ha udito la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, propone, a maggioranza, che: « Piaccia al Senato di riconoscere validi i titoli del signor senatore Francesco Zuccaro-Floresta ».

Essendosi dai signori senatori che ho nominati chiesto lo scrutinio segreto sopra questa proposta, verremo ai voti.

Coloro che vorranno votare in favore della proposta della maggioranza della Commissione porranno la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera; quelli poi che voteranno contro, porranno la palla bianca nell'urna nera, e la palla nera nell'urna bianca.

Prego i signori senatori di venire uno ad uno all'urna di mano in mano che siano chiamati perchè non succedano equivoci od inconvenienti nella votazione.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, segretario, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Se vi sono dei signori senatori che non abbiano ancora votato, li prego di venire alle urne.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di volere procedere alla spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione intorno alla proposta della Commissione per la verifica dei titoli del senatore Zuccaro-Floresta:

Votanti	121
Maggioranza	62
Favorevoli	52
Contrari	69

(Il Senato non approva la proposta della Commissione). (*Sensazione e commenti*).

Seguito della interpellanza del senatore Lampertico ai ministri degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio sulla clausola per la introduzione dei vini italiani nell'impero austro-ungarico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della: « Interpellanza del senatore Lampertico ai ministri degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio sulla clausola per la introduzione dei vini italiani nell'impero austro-ungarico ».

Come il Senato rammenta, ieri il senatore Lampertico svolse la sua interpellanza.

Do ora facoltà di parlare all'onorevole ministro degli affari esteri.

BRIN, ministro degli esteri. Debbo ringraziare anzitutto l'onorevole Senatore Lampertico di avere mosso la sua interpellanza.

Come il Senato sa, l'applicazione della clausola per l'introduzione dei vini nell'Impero austro-ungarico, stipulata nell'ultimo trattato con quella Potenza, ha dato luogo a molte polemiche.

Sono quindi grato all'onorevole Lampertico di aver fornito al Governo l'occasione di dare al Parlamento tutte le spiegazioni occorrenti.

È un fatto che, quando, il 27 agosto scorso, è entrata in vigore la clausola, molte erano le preoccupazioni, molte furono indi le polemiche sui giornali. Ormai le polemiche sono cessate, e ciò è già una riprova che le disposizioni concordate col Governo austro-ungarico sono tali

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1892

da dar piena soddisfazione ai legittimi interessi del nostro commercio vinicolo.

Tuttavia io mi farò un dovere di rispondere minutamente a tutte le domande che mi ha rivolte l'onorevole senatore Lampertico.

Debbo, per maggior chiarezza, ripetere brevemente in che consista questa famosa clausola dei vini, di cui si è tanto parlato.

Il Senato sa che, per effetto dell'applicazione delle rispettive tariffe daziarie, i vini austro-ungarici pagavano, entrando in Italia, il dazio di 20 lire all'ettolitro, mentre per l'introduzione dei vini italiani in Austria-Ungheria il dazio era di lire 50 all'ettolitro. Con la clausola si è stabilito che, se il Governo italiano avesse ribassato il dazio per l'introduzione dei vini dall'Austria-Ungheria in Italia da lire 20 a lire 5.77 od a cifra minore, l'Austria-Ungheria era obbligata *ipso facto* a ribassare il dazio per l'introduzione dei nostri vini da 50 a 8 lire.

A primo aspetto parrebbe che non vi potesse esser dubbio sulla convenienza, per l'Italia, di valersi della clausola per ottenere un ribasso così considerevole; però è un fatto che, quando la identica clausola fu in vigore, in virtù del precedente trattato, per quattro mesi nel 1888, e quantunque il nostro sia paese essenzialmente vinicolo, invece d'averne vantaggio se ne ebbero danni. Difatti in quel tempo, mentre l'Italia non ha esportato, credo, che 17,000 ettolitri di vino in Austria-Ungheria, l'Austria-Ungheria ne ha importato in Italia circa 170,000. Inoltre, questi 170,000 ettolitri di vino che l'Austria-Ungheria ha importato in Italia erano tutt'altra cosa che vino naturale; era vino artificiale, fatto con alcool, zucchero ed altre droghe, ciò che spiega che si potesse dare ad un prezzo molto basso.

In presenza della esperienza fatta dall'Italia, molti dubitavano se convenisse ora applicare, o no, la clausola.

Difatti il recente trattato con l'Austria-Ungheria è andato in vigore senza che la clausola fosse applicata; ed il Governo del Re non ha creduto di chiederne l'applicazione senza prima avere presentato e fatto approvare un'apposita legge.

Presentato il disegno di legge, esaminata la questione, ed anche sotto la pressione delle ragioni dove sono i principali produttori di vino, dove questa merce aveva molto ribassato di

prezzo, il Parlamento ha approvato che della clausola si facesse uso, e il Regio Governo ne diede notificazione al Governo austro-ungarico.

Questa preoccupazione; questa tendenza a non applicare la clausola che tra noi erasi manifestata, spiega come il Governo austro-ungarico non credesse che se ne sarebbe chiesta la applicazione. Ma quando si seppe la fatta domanda, gli interessi vinicoli di quell'Impero se ne sono molto impensieriti. Anche il Governo austro-ungarico ha subito pressioni vivissime perchè si prendessero efficaci misure, affinché questi interessi non fossero danneggiati.

Il Senato sa delle molte interpellanze avvenute nel Parlamento austriaco e nell'ungarico. La stampa di entrambi quei due paesi ha vivamente reclamato contro i danni temuti dalla clausola.

Il Governo austriaco quando ebbe ricevuto la nostra notificazione, ha domandato un tempo da esso reputato strettamente necessario, per dare le istruzioni opportune alle dogane per l'applicazione della clausola e specialmente per determinare quali condizioni dovessero verificarsi perchè il vino potesse essere riconosciuto naturale.

Questo spiega come, mentre noi avevamo poi notificato, fin dal 27 maggio, la nostra intenzione di applicare la clausola, questa non sia stata mandata in vigore che al 27 agosto.

Il 10 agosto il Governo austriaco pubblicò l'ordinanza di cui ha tenuto lungamente parola l'onor. senatore Lampertico. Questa ordinanza ha dato luogo a reclami e a molte paure, temendosi dagli esportatori italiani che, colle condizioni prescritte dal Governo austro-ungarico, i nostri vini non potessero entrare nella vicina Monarchia.

Le questioni principali sollevate dall'ordinanza sono state due; le ha accennate l'onorevole Lampertico. La prima concerne la proibizione della introduzione dei vini a dazio ridotto coi vagoni-serbatoi e coi bastimenti-cisterne.

Il Senato sa che da pochi anni si sono fabbricati vagoni muniti di grandi recipienti metallici, nei quali s'introducono vini comuni per diminuire le spese di trasporto; lo stesso si è fatto nei bastimenti a vela, nei quali si sono costruite

grandi botti che non si possono staccare dal bastimento e che costituiscono vere cisterne.

L'ordinanza austro-ungarica proibiva l'introduzione dei vini a dazio ridotto mediante questi recipienti speciali.

Il nostro commercio ha reclamato, e noi pure abbiamo reclamato al governo di Vienna, il quale ci ha risposto francamente che, siccome la clausola, per il grande ribasso della tariffa a favore dei vini italiani, riusciva pregiudizievole agli interessi vinicoli dei suoi paesi, e ne aveva avuto vivissimi reclami, così intendeva bensì accordare, come era suo dovere, tutti i vantaggi che il trattato aveva stipulati, ma non intendeva accordarci verun altro vantaggio, perchè non sarebbe stato giustificato a fronte degli interessi che doveva tutelare.

Siccome il trattato dice, testualmente, che il dazio di otto lire è applicato ai vini italiani trasportati in fusti e caratelli, vale a dire in botti di qualunque dimensione, così a quei soli vini intendeva di applicare il dazio di otto lire.

L'onor. senatore Lampertico ha giustamente osservato che questa questione, della quale si è parlato tanto, non ha grande importanza; e per i vagoni-serbatoi ne ha pochissima, imperocchè la maggiore quantità dei nostri vini si esporta in Austria ed in Ungheria per via di mare.

Nei primi novanta giorni, dall'applicazione della clausola, si sono introdotti in Austria 240,000 ettolitri di vino, dei quali appena 14 o 15,000 per via di terra.

La questione dei vagoni-serbatoi ha adunque pochissima importanza. Ma ne ha una maggiore quella delle navi-cisterna, la quale, quantunque anch'essa di importanza relativa, ha portato un vero allarme tra i nostri esportatori.

Siccome l'ordinanza austro-ungarica del 10 agosto in Italia non si è conosciuta che il 15, e siccome la clausola andava in vigore il 27, così molti esportatori avevano già inviato i loro vini a Trieste e Fiume, collocandoli in navi-cisterna. Molti altri, avendo avviato le spedizioni, osservavano che, se avvertiti prima, avrebbero mandato il vino in botti, mentre in buona fede l'avevano spedito in cisterne fisse.

Il Governo austriaco ha riconosciuto l'equità del reclamo ed ha disposto che, non solo le spedizioni state fatte in serbatoi prima della

pubblicazione dell'ordinanza, ma anche quelle fatte prima del 27 agosto sarebbero state accettate.

Così una considerevole quantità di vini trasportati con bastimenti-cisterna, o con vagoni-serbatoi, è stata introdotta, purchè spediti prima del 27 agosto.

Per le spedizioni posteriori si è fatta rivivere l'ordinanza, fino ai nuovi accordi.

L'altro punto dell'ordinanza che aveva sollevato molte obiezioni è quello relativo alle analisi. Che il Governo austriaco avesse la facoltà di stabilire il sistema dell'analisi per determinare la composizione dei vini, e verificare che fossero naturali, non poteva essere dubbio. Tanto meno potevamo reclamare, in quanto che anche da parte nostra le analisi erano state già da tempo stabilite e praticate.

Senonchè, stando alla prima lettura dell'ordinanza, pareva che il Governo austriaco avesse determinato la composizione dei vini delle varie regioni d'Italia, e che, quante volte la composizione dei nostri vini non fosse corrispondente a quella stabilita dall'ordinanza, si dovessero dichiarare senz'altro vini non naturali.

Ci si era bensì osservato che la composizione determinata per i vari vini era quella risultante dalle medie stabilite dai nostri istituti enologici; ma noi rispondevamo, di rimando, che, appunto perchè quelle cifre erano medie, si sarebbero trovati vini che non avrebbero corrisposto, in più od in meno, a codesta composizione, e che pure erano vini naturali.

Il Governo austriaco ci ha allora spiegato come la ordinanza stabilisse questo solo: che, se i vini dall'analisi risultavano avere la composizione in essa indicata, gli uffizi doganali li avrebbero ammessi senza altra formalità, ma che il non avere quella composizione non era ancora causa di rifiuto; soltanto i vini dovevano essere mandati agli stabilimenti enologici per essere analizzati con maggior cura ed accertare così se erano vini naturali.

Difatti parecchi casi si sono verificati, nei quali la dogana non aveva ammesso il vino perchè l'analisi da essa fatta dimostrava che la composizione non era quella stabilita dall'ordinanza, ma poi, esaminato il vino dall'Istituto enologico di Gorizia, è stato ammesso.

Il Governo del Re non si è appagato della dichiarazione del Governo austriaco, ed ha

fatto osservare che la seconda analisi da parte degli Istituti enologici portava molti imbarazzi, per il dubbio che, mandati, in buona fede, dei vini naturali fino ai porti austro-ungarici od alla frontiera austriaca, potessero essere respinti, perchè dichiarati non naturali. Questo dubbio inceppava evidentemente il commercio, epperò abbiamo chiesto di stipulare accordi speciali per evitare il grave inconveniente. Ciò ammesso dal Governo austro-ungarico, abbiamo mandato a Vienna un nostro delegato, il comm. Miraglia, direttore generale al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale ha condotto a buon termine le lunghe trattative, per le quali io credo di poter dare ed al Senato ed all'on. Lampertico tutte le spiegazioni che si desiderano.

Prendo, intanto l'occasione per fare i più vivi elogi del comm. Miraglia, per le sue conoscenze speciali in questo ramo, per la tenacità ed intelligenza da lui posta nel presente negoziato, che ha condotto a risultati molto soddisfacenti.

Intanto è apparso che l'ordinanza stessa, la quale dapprima aveva sollevato tanti reclami, non aveva, nella sua applicazione, tutti quegli inconvenienti che si temevano; tanto più dopo che i nostri esportatori furono consapevoli delle norme stabilite dal Governo austro-ungarico.

Mentre nell'anno 1891 eransi spediti in Austria-Ungheria poco più di 16,000 ettolitri, nei tre mesi decorsi dall'applicazione della clausola se ne sono mandati, già lo dissi, ben 270,000 ettolitri.

Credo, poi, che le preoccupazioni manifestate dall'onorevole senatore Lampertico sarebbero interamente svanite se, invece di discutere l'ordinanza del 10 agosto, avessimo potuto discutere i nuovi accordi stabiliti ora col Governo austro-ungarico.

Mi rincresce di non averli ancora potuti pubblicare. Andando in vigore il 15 di dicembre prossimo; abbiamo convenuto, fra i due Governi, di pubblicarli simultaneamente.

Negli accordi intervenuti, i miglioramenti sono essenzialmente due.

Il primo consiste nell'essersi ammessi, per l'introduzione nell'Impero austro-ungarico, anche i bastimenti-cisterne. Rimangono esclusi i vagoni-serbatoi; ma, come ho già detto, la nostra esportazione nell'Impero austro-ungarico si fa principalmente per mare; quindi,

già sotto questo rapporto, l'esclusione dei vagoni-serbatoi ha pochissima importanza. Ma v'ha di più: la Svizzera e l'Impero germanico, ammettono i vagoni-serbatoi; tuttavia la spedizione di vini fatta con questo mezzo, confrontata con la totale è rispettivamente di 1/6 e di 1/10, mentre i rimanenti 5/6 o 9/10, secondo i due paesi, vanno in fusti.

Siccome, poi, verso l'Austria-Ungheria le spedizioni per via di terra rappresentano circa il decimo del totale, ed il resto va per mare, l'ammissione dei bastimenti a vela con cisterne, dà ampia soddisfazione alle esigenze del nostro commercio.

I vapori con cisterne non sono ammessi; ma, come non si sogliono costruire vapori con cisterne pel trasporto dei vini, così questa esclusione puramente teorica non ha effetto pratico.

Il senatore Lampertico ha presentato otto domande: una di esse riguarda il mio collega dell'agricoltura e commercio; sette spettano a me. Ed io credo d'interpretare il desiderio del Senato, rispondendo tassativamente a ciascuna di queste domande.

La prima è la seguente:

Il trattato parla di *fûts* e *fûtailles*. Siccome l'ordinanza austriaca parla solo di *fusti*, e siccome *fûts* e *fûtailles* sono da noi tradotti in botti e caratelli, l'onor. Lampertico domanda se il vino trasportato in caratelli sarebbe escluso dalla clausola.

Rispondo subito di no. La differenza fra *fûts* e *fûtailles*, fra botti e caratelli, consiste solo nelle dimensioni; anzi il dizionario dice che il caratello è una piccola botte.

Abbiamo, poi, il fatto, che già sotto il regime dell'ordinanza, l'Austria-Ungheria non ha fatto difficoltà per le dimensioni delle botti; ha detto soltanto che, quando le botti non sono trasportabili in dogana, o trovansi fisse al bastimento, non sono più da considerarsi come *fûts* o *fûtailles*. I caratelli, che sono più piccoli, sono sempre, ed a fortiori, considerati come botti. Del resto, nella nomenclatura doganale tedesca non esiste la distinzione tra botti e caratelli; per la dogana austriaca non vi sono che *botti*.

Mi si chiede, in secondo luogo, per quali ragioni si era escluso il trasporto delle uve pigiate in vagoni-cisterne, e quali accordi si sono indì ottenuti a questo riguardo.

Osservo che la clausola non concerne affatto le uve pigiate; nel trattato nostro coll'Austria-Ungheria nulla fu stipulato per l'introduzione, a dazio ridotto, delle uve pigiate. Il dazio ridotto esiste invece nel trattato con la Germania.

Ora è avvenuto che, essendosi mandate in Germania uve pigiate in vagoni-serbatoi attraverso le ferrovie austriache, l'Austria ne ha proibito il passaggio, basandosi, non già sul trattato di commercio, ma sulla convenzione di Berna del 1881 sulla fillossera. In questa convenzione, alla quale hanno aderito molte Potenze, tra cui l'Italia e l'Austria-Ungheria, si è stabilito che le uve fresche, pigiate, non potessero circolare se non in botti della capacità di 4 ettolitri almeno. Fondandosi su questa convenzione, il Governo austro-ungarico ha dichiarato di lasciar passare le uve pigiate in botti di 4 ettolitri e più, ma di non lasciarle invece passare in altri recipienti. Essendo stato dimostrato che i vagoni-serbatoi hanno una capacità anche maggiore dei cinque ettolitri, ed offrono inoltre maggiore garanzia contro la fillossera, così il Governo austro-ungarico, negli accordi ora conclusi, ha ammesso anche il transito delle uve pigiate nei vagoni-serbatoi, col patto che all'esterno i recipienti siano diligentemente disinfettati. Quindi, anche da questa parte, i nostri interessi sono completamente garantiti coi nuovi accordi che andranno in vigore il 15 dicembre prossimo.

L'onorevole Lampertico domanda, in terzo luogo, quale danno ci derivi dall'esclusione del trasporto in vagoni-serbatoi.

Già egli stesso aveva accennato che si era data troppa importanza a questo mezzo di trasporto.

Io posso ripetere quello che ho detto prima: che, cioè, questo modo di trasporto, per l'esportazione nell'Impero austro-ungarico, ha un'importanza molto piccola, poichè i nove decimi della nostra esportazione si fa per via di mare, che è molto più economica.

Del resto, poi, quando il commercio sa, che, invece dei vagoni-serbatoi, il trasporto si deve fare con botti, facilmente ci si adatta.

Ma l'onorevole Lampertico domanda ancora: Come mai sono esclusi ora i vagoni-serbatoi mentre furono ammessi nell'anno 1888?

Anche a questa domanda, però, egli ha, in certo modo, dato anticipata risposta.

Il Governo austro-ungarico ha potuto, durante l'antico trattato, dare questa facoltà di sua libera iniziativa; ora, invece, in presenza degli interessi che deve tutelare, crede di non poter nulla concedere al di là di quello che è stabilito nel trattato vigente.

Dal punto di vista del diritto l'Austria-Ungheria si è messa così sopra tale terreno dal quale era difficile di smuoverla.

Quinta domanda:

Con quali criteri si è definito il vino?

Ho già detto come la nostra dogana sia stata la prima a stabilire le analisi per determinare quale sia il vino naturale. La definizione del vino naturale è stata data da una Commissione composta di tutti i rappresentanti delle nostre Società agrarie e presieduta dall'onor. senatore Cannizzaro. Si è fissata così una definizione scientifica, nel senso che è vino quello prodotto dalla fermentazione dei mosti, dove non siasi introdotto altro elemento estraneo. Ora questa definizione, accolta nel nostro repertorio doganale, è quella appunto che è stata accettata dal Governo austriaco per i nuovi accordi che andranno in vigore il 15 dicembre prossimo. Essendosi accettata la formula nostra, ci troviamo perfettamente tutelati.

Nei nuovi accordi il vantaggio più notevole che siasi ottenuto è questo: che, mentre prima, per fare le analisi in caso di dubbio, i campioni di vino dovevano esser mandati alle stazioni enologiche austriache od ungheresi, si è ora, invece, concordato che le analisi si facciano dai nostri Istituti, e che i certificati rilasciati ai nostri esportatori da questi Istituti facciano fede per la dogana austriaca.

Nei certificati si specificano le risultanze delle analisi e si conchiude con la dichiarazione che il vino è naturale. Tali certificati servono di documento perchè le dogane debbano lasciare entrare il vino in Austria-Ungheria col dazio ridotto.

Le stazioni enologiche abilitate al rilascio dei certificati sono ventotto, in ciascuna delle quali, su domanda dell'esportatore, può farsi analizzare il vino. E queste ventotto stazioni sono distribuite in tutto il Regno, comprese la Sardegna e la Liguria.

L'onor. senatore Lampertico crede che codesti

Istituti forse sieno troppi, e raccomanda al Governo che sia molto rigoroso nell'ammettere l'azione di questi stabilimenti.

Siccome trattasi di una nostra facoltà, spetterà, poi, al Governo di assicurarsi che i singoli stabilimenti enologici siano in grado di ben fare le analisi. Su questo punto darà maggiori schiarimenti il mio onorevole collega, ministro di agricoltura e commercio.

I certificati dei nostri stabilimenti enologici, facendo fede per l'introduzione dei vini in Austria-Ungheria, hanno questo vantaggio grandissimo, di rimuovere anticipatamente ogni dubbio. L'esportatore, fatta fare l'analisi del suo vino, ed ottenuta dalla nostra stazione la dichiarazione che è vino naturale, è sicuro di vederlo introdotto in Austria-Ungheria, mentre prima poteva accadere, come di fatto è accaduto, di vederselo respingere dalla dogana e di dover ricorrere a uno stabilimento enologico austriaco.

La stessa agevolezza si è, naturalmente, accordata, per reciprocità, all'Austria-Ungheria per le birre e per i vini; con che rispondo alla sesta domanda del senatore Lampertico.

La settima domanda rivolta al mio onorevole Lampertico è questa:

Rimanendo impregiudicata la questione di diritto, crede il Governo che, in via di fatto, le limitazioni che si volessero desumere dai primi trattati pregiudichino le nostre relazioni commerciali?

E qui ha detto benissimo l'onorevole Lampertico che questa è la questione più delicata.

Noi sostenevamo che le stipulazioni degli antichi trattati non avessero più influenza alcuna sul regime creato dalla clausola. Il Governo austro-ungarico non ha ammesso questo nostro punto di vista, ed ha sempre considerato le agevolanze contenute nella clausola come aventi il carattere di favore per il commercio di confine.

Se avessimo persistito a discutere la questione di diritto, la cosa sarebbe andata molto in lungo. Riservandosi i due Governi la loro opinione, abbiamo invece ammesso di trattare sulla questione di fatto e, nei nuovi accordi, si sono stabilite condizioni tali che garantiscono gl'interessi vinicoli di tutte le regioni d'Italia. La questione di diritto rimane così impregiudicata, mentre la questione di fatto è risolta nel senso che tutti gl'interessi vinicoli

delle varie regioni d'Italia sono perfettamente tutelati.

Spero di aver dato le spiegazioni che l'onorevole Lampertico desiderava, pronto a darne altre quando non fossi stato abbastanza chiaro, od avessi dimenticato alcun punto.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro degli esteri, io mi affretto a congratularmi col Governo di aver ottenuto dall'Austria-Ungheria una concessione favorevolissima al nostro commercio, di riconoscere cioè i certificati d'analisi dei vini rilasciati dai laboratori italiani. Ma ciò mi offre l'occasione di rivolgere alcune raccomandazioni al ministro di agricoltura e commercio, che avrà principalmente la sorveglianza di questi certificati dei laboratori che hanno effetto nel territorio austriaco.

Il ministro di agricoltura avrà già da sé apprezzato la grave responsabilità che il Governo del Re assume scegliendo ed indicando i laboratori chimici che saranno autorizzati a rilasciare questi certificati.

Trattasi già non solo da salvaguardare il decoro del Governo, che si fa mallevadore dell'esattezza delle analisi, ma trattasi altresì di rialzare la fiducia degli stranieri verso la lealtà e la sincerità del commercio italiano. Fiducia che sarà il solo modo efficace di accrescere la esportazione dei nostri prodotti, e soprattutto dei vini.

Per ottenere questo risultato a me pare che occorre non solo che i periti destinati a queste perizie siano veramente periti nelle analisi chimiche, ma occorre inoltre che procedano tutti con unità, con uniformità di metodi sperimentali e di criteri nei giudizi. Occorre che essi adoperino una grande diligenza, ed abbiano la più grande imparzialità e il più grande rigore contro qualsiasi falsificazione, quando anche fosse dichiarata innocente; che essi non abbiano riguardo ad alcuno interesse transitorio di persone, o per il luogo in cui queste perizie vengano fatte.

Occorre inoltre che il Ministero di agricoltura tenga una sorveglianza continua, perchè questi laboratori non derogino da quella esattezza della quale egli si fa mallevadore verso un Governo straniero.

Ora per ottenere questi risultati a me pare che 28 laboratori sieno soverchi.

Non vi sarà continuo lavoro di analisi per tenere in attività questi 28 laboratori, e sarebbe perciò conveniente che il lavoro si concentrasse in istituti che dipendano direttamente dal Governo e che non abbiano nessuna attinenza coll' autorità locale, in modo che essi possano giudicare con perfetta indipendenza da ogni influenza locale e personale.

L'onorevole ministro comprenderà che questo è un servizio delicatissimo da organizzarsi, ed io mi affido che egli saprà trovare il modo di farlo.

È naturale che in qualsiasi località dove si produca qualche ettolitro di vino, si chiederà che sia vicino un laboratorio per avere questi certificati e per non mandare i campioni in luoghi lontani; ma il ministro abbia la energia di resistere a tutte queste domande.

Pochi laboratori basteranno al servizio; ed il trasporto dei campioni coi mezzi che abbiamo è una cosa semplicissima.

E procuri inoltre di sorvegliare continuamente questi laboratori, perchè maggiore sarà la fiducia che acquisteranno all'estero i nostri certificati, e più rapidamente sarà riacquistato quel credito nel commercio italiano che alcuni malaccorti commercianti avevano negli ultimi tempi scosso.

Mi raccomando dunque all'onor. ministro.

Ammetto pure che i 28 laboratori avranno tutti persone competenti; ma quando si tratta di fare esperienze analitiche con regolarità e uniformità è meglio concentrare il servizio in pochi in modo che ognuno di essi faccia sempre la medesima cosa e con uniformità; così si possono sorvegliare, e la sorveglianza del Ministero è richiesta, una volta che egli si è fatto mallevadore presso gli stranieri della diligenza e della esattezza di queste analisi.

Non ho altro da dire nè da raccomandare al ministro di agricoltura e commercio, perchè non credo conveniente di entrare in particolari (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Dopo le comunicazioni fatte dall'onor. ministro degli esteri sul tenore della convenzione che andrà in atto il 15 dicembre prossimo; cessa per ora il mo-

tivo per cui io debba intrattenere il Senato ulteriormente su questo argomento. Anche le spiegazioni date dall'onor. Cannizzaro sulle rimosse difficoltà delle analisi dei vini mi rassicurano.

Però io non sono affatto persuaso che la proibizione dei vagoni-serbatoi per ferrovia sia di così poca importanza. Io dubito che non avendo noi, dopo sospese le convenzioni con la Francia, potuto profittare della clausola di nazione più favorita coll'Austria-Ungheria per cui prima del 1887 i vagoni-serbatoi potevano circolare in quella monarchia, ci abbia pregiudicati. Data dalla Ordinanza del prossimo passato agosto la spiegazione letterale che il Governo austro-ungherese ha voluto dare alla clausola vinaria sulle parole *fûts et fûtailles*, sotto la quale denominazione prima di allora circolavano i vagoni-serbatoi nell'Austria-Ungheria, come circolano anche attualmente dalla Spagna in Germania e in Francia. Io insisto a dubitare che l'odierna proibizione dei vagoni serbatoi abbia ad essere la causa permanente per cui la nostra esportazione di vini da taglio nell'Austria-Ungheria rimanga vulnerata per una buona parte del Regno; non credo che col favore della clausola non possa crearsi un'esportazione importante appunto coi vagoni-serbatoi in Austria.

Il Senato ricorda la speciale importanza che qui nel prossimo passato giugno si è data alla costruzione dei carri-serbatoi per parte di privati cittadini e di private associazioni poichè io stesso ho enumerate le quantità già fin d'allora predisposte per il trasporto in Germania dei vini e delle uve pigiate, a che il ministro Genala ha voluto aggiungere anche la enumerazione dei vagoni che per impulso del Governo le Società ferroviarie avevano approntato. Quanto non si è ancora effettuato dall'Italia centrale e dall'Alta Italia in questo anno di contrasti, di proibizioni, di sospensioni avverrà in seguito.

Io credo che si dia troppo piccola importanza a questo modo di trasporto, perchè con una materia di così piccolo prezzo, come sono i vini da taglio, la questione dei trasporti può essere ragione di vendita o di non vendita di un prodotto.

Io quindi sarei d'opinione che non si demorresse affatto da questa domanda dei vagoni

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1892

serbatoi delle ferrovie anche coll'Austro-Ungheria al modo medesimo che si ammettevano anche prima del 1887 e sotto la medesima denominazione di *fûts et fûtailles*.

Io mi era proposto prima che parlasse il ministro di muovere delle osservazioni sul transito impedito in passato dall'Austria-Ungheria dei nostri invii di vini ed uve pigiate per la Germania.

Ma dopo le spiegazioni avute dall'onorevole ministro degli affari esteri non mi resta più nulla a dire.

E poichè sono in questo argomento d'esportazione di vini, e com'è notorio che gli esteri usano magnificare a nostro riguardo le loro concessioni, e siccome i resoconti del nostro movimento commerciale anche da noi si preferisce di offrirli al pubblico, anche nei vini, non a quantità di ettolitri ma a valori, che influiscono sull'esito finale della bilancia commerciale, io mi permetto di interessare il signor ministro dell'agricoltura, industria e commercio a cooperare che le tassazioni dei valori che la Commissione doganale assegna annualmente alle merci d'importazione e di esportazione siano più esatte.

Pensate, o signori, che nel nostro Bollettino doganale del mese di ottobre la quantità dei vini esportati sarebbe di L. 56,830,208 con un aumento di L. 28,021,644 sui dieci mesi corrispondenti del 1891.

Ma se osservate il prezzo unitario a cui i vini sono tassati all'ettolitro, esso risulta il doppio e più del valore reale della media. E infatti da molte informazioni che io ho domandate e che parecchi miei colleghi possono confermare, si può stabilire una media da 12 a 15 lire l'ettolitro. A tale stregua si avrebbe il valore in esportazione di soli 24 milioni invece di quasi 57.

Infatti il valore di un ettolitro nel movimento commerciale ufficiale è tassato 32 lire; ed è questo errore che va riparato.

Siccome alla fine dell'anno la Commissione dei valori si riunisce per concretare i prezzi per il movimento commerciale dell'anno solare scaduto, va corretta quella cifra, onde non si dica che vogliamo ingannare noi stessi con cifre artificiali, e si diano fuori delle statistiche non esatte.

Questa raccomandazione mi permetto rivol-

gere al ministro dell'agricoltura da cui non dipende la Commissione doganale dei valori, perchè ne faccia parola al collega delle finanze.

BRIN, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro degli affari esteri*. Io vorrei solo dare una breve spiegazione all'onor. senatore Rossi sulla questione dei vagoni-serbatoi, a cui egli ha creduto che io attribuissi troppo poca importanza.

In quanto concerne i vagoni-serbatoi per uve pigiate, i nostri interessi sono completamente garantiti. In Austria-Ungheria non possono, secondo il trattato, entrare a dazio ridotto uve pigiate, mentre, invece, possono entrare in Germania dove servono per la fabbricazione dei vini del paese. Nei nuovi accordi, che andranno in vigore il 15 dicembre, i vagoni-serbatoi per uve pigiate sono ammessi dall'Austria-Ungheria in transito, e questo è tutto quello che potevamo desiderare.

In quanto, poi, concerne i vagoni-serbatoi per il trasporto dei vini, specialmente da taglio, io debbo osservare che in Germania ed in Svizzera sono perfettamente ammessi. L'Austria-Ungheria sola non li ammette.

Ma è da notare che, anche per la Germania e per la Svizzera, dove si ha la libertà di scelta, pochissima è la quantità di vino che viene mandata in vagoni-serbatoi; tutto il resto va in botti.

Difatti in quest'anno abbiamo spedito 325,000 ettolitri di vino in Germania; in vagoni-serbatoi non se ne spediscono che 50,000, benchè la convenienza di adoperare i vagoni-serbatoi paresse risultare dal percorso più lungo e dalla circostanza che, non andando in Austria-Ungheria, rimanevano disponibili in maggior quantità.

Verso la Svizzera noi abbiamo esportato in quest'anno 475,000 ettolitri; ed il commercio non ha impiegato i vagoni-serbatoi che per 55,000 ettolitri.

Per l'Austria, la quantità che si manda per via di terra, stante il prezzo di trasporto, è piccolissima; su 270,000 ettolitri non se ne sono presentati alla frontiera di terra che meno di 30,000. Sta adunque che verso l'Austria-Ungheria il trasporto con i vagoni-serbatoi (non

navi-serbatoi, per le quali abbiamo ottenuto ciò che desideravamo) ha pochissima importanza.

Ad ogni modo, l'Austria-Ungheria ci ha detto chiaramente di voler fare tutto quello a cui è obbligata, ma niente di più, perchè anche i produttori indigeni, credendosi lesi dal trattato, se ne lamentano. Era evidentemente difficile replicare ad una simile dichiarazione.

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dopo il discorso del mio collega degli esteri, ogni mia parola sarebbe superflua, riguardo alle dimande indirizzategli dall'onorevole Lampertico, e quindi mi limiterò solo alla parte che più direttamente e più specialmente riguarda il mio Ministero. Prenderò così occasione per rispondere anche al senatore Cannizzaro e per dare qualche spiegazione al senatore Rossi per la domanda che mi ha diretto sulla determinazione dei valori delle dogane.

È vero che il più grande nocumento che si può apportare ai nostri commerci è l'adulterazione delle merci in generale, e dei vini specialmente. Perciò è, e sarà cura del Ministero di agricoltura industria e commercio di cercare tutti i mezzi perchè adulterazioni, o falsificazioni di vini non avvengano avvalendomi di tutte le disposizioni che la legge ed i regolamenti gli consentono per riparare a tali gravi inconvenienti e danni. E perchè alto sia tenuto il prestigio dei vini stessi all'estero mi basta di ricordare che tempo fa a Lucerna fu inviata una partita di vino colorato con la fucsina. Il nostro enotecnico appena ne ebbe sentore fu autorizzato a denunciare la contravvenzione alle autorità locali.

Ciò prova come il Ministero in materia di adulterazioni fa di tutto perchè queste non avvengano, perchè, come dicevo, è con essa che si può portare il più grande nocumento al nostro commercio.

L'onor. Lampertico domandava: quali precauzioni ha preso il Governo del Re perchè con i miscugli non si pregiudichi al credito ed allo spaccio dei nostri vini?

E l'onorevole senatore Cannizzaro a sua volta

domandava con quali cautele e da quali Istituti debbano rilasciarsi i certificati di analisi dei vini.

Le falsificazioni possono avvenire all'interno ed all'estero.

Cominciamo dall'interno.

Per le adulterazioni che possono avvenire all'interno si provvede ad evitarle mercè il certificato di analisi, come diceva il mio collega degli esteri, che è stato stabilito nelle ultime trattative tenute coll'Impero austro-ungarico.

Questi certificati si rilasciano per i vini naturali e sono rilasciati dai nostri Istituti.

E dico per i vini naturali, poichè quando naturali non fossero, non si rilascia il certificato di analisi.

Gli Istituti che possono rilasciare questi certificati sono i seguenti: la Reale stazione agraria di Torino, la stazione enologica di Asti, la stazione agraria di Milano, di Modena, di Forlì, di Firenze, di Roma, di Udine, di Palermo, la scuola enologica di Conegliano di Alba, Perugia, Avellino, Catania, Cagliari, la cantina sperimentale di Barletta, di Riposto e di Noto, la scuola superiore di Portici, il laboratorio di chimica agraria di Bologna, di Pesaro, Siena, Pisa, Perugia e Caserta, il laboratorio di chimica presso la scuola di agricoltura di Cerignola, il laboratorio presso la facoltà agricola di Bari ed il laboratorio di enologia presso il laboratorio doganale di Genova, in tutto 28.

E qui io debbo ringraziare vivamente l'onorevole senatore Cannizzaro che con la sua incontestabile autorità è venuto a rafforzare il proposito del Ministero di non accrescere il numero degli Istituti che possono rilasciare i certificati, affinchè di questi Istituti non si possa dubitare.

Egli è vero che a prima vista anche i 28 Istituti da me enumerati parrebbero troppi, ma bisogna guardare pure alle condizioni delle diverse regioni vinicole d'Italia, alla mancanza di comunicazione in parecchie contrade, onde la necessità di allargare il numero di questi Istituti.

L'onor. senatore Cannizzaro ha detto che essi per essere autorevoli debbono essere anzitutto istituti dipendenti dal Governo e che non siano soggetti ad inframettanze locali. L'onor. senatore Cannizzaro dalla enumerazione che or ora nè ho fatto, ha potuto rilevare che i detti Istituti

tuti sono tutti governativi e dipendono da direttori nominati dal Governo, tranne uno che è quello di enologia presso il laboratorio doganale di Genova, che fortunatamente è sotto l'alta direzione dell'onor. senatore Cannizzaro.

Io colgo quest'occasione per dichiarare che farò di tutto per non accrescere il numero di questi Istituti abilitati a rilasciare certificati di analisi, nè d'altra parte l'aumento potrebbe aver luogo se non d'accordo con l'Austria-Ungheria.

Debbo anche avvertire che finora gl'istituti di cui ho fatto l'elenco, sono quelli stessi che sono già autorizzati a rilasciare certificati di analisi pei vini che si esportano nell'Impero germanico.

Ebbene, io sono lieto di poter dichiarare al Senato che dal mese di febbraio che sono in vigore i certificati di analisi non c'è stato un reclamo che abbia messo in dubbio la sincerità di quest'analisi e la serietà di essa.

Io aderisco poi ben volentieri alle raccomandazioni fatte dai signori senatori Lampertico e Cannizzaro, ed anzi li ringrazio di aver richiamata la mia attenzione sulla sorveglianza di questi istituti da parte del Ministero che ho l'onore di dirigere, ed io li assicuro che userò severamente di questa sorveglianza, ed anzi posso assicurarli di avere già distribuito una circolare, di cui darò brevemente lettura, la quale riguarda appunto questa sorveglianza, affinchè i certificati non siano rilasciati con leggerezza; giacchè, purtroppo, un certificato rilasciato con leggerezza, mentre apporterebbe al nostro commercio un tornaconto momentaneo, arrecherebbe indubbiamente danno enorme screditando per sempre i nostri vini ed abbassando il prestigio delle nostre istituzioni.

Ripeto, ho diretto agl'Istituti che devono rilasciare i certificati di analisi una circolare nella quale si legge:

« Una raccomandazione viva devo rivolgere alla S. V. Ella abbia presente che i Governi, nell'accettare il sistema dei certificati, sono partiti dalla convinzione che sia nello interesse reciproco che questo documento rivesta il carattere della maggiore serietà; ogni diligenza ella deve quindi porre perchè in errori non si cada, sia per poca cura nelle analisi, sia nel prelevamento dei campioni. Io non dubito che tutti i nostri Istituti manterranno alto il loro

prestigio, il quale è intimamente legato con gli interessi veri della nostra enologia. Gli errori nei quali si incorresse, e soprattutto la ripetizione di essi, renderebbe necessaria l'adozione di provvedimenti intesi ad eliminarli; occorrendo, potrà l'Istituto manchevole essere privato della facoltà di rilasciare i certificati ».

Detto delle garanzie che si usano per evitare le adulterazioni all'interno, io debbo anche brevemente richiamare la vostra attenzione sui provvedimenti che si sono dati, per quanto riguarda le possibili adulterazioni all'estero. Egli è risaputo, e lo confermano fatti molto recenti, che le adulterazioni non si fanno soltanto dai nostri produttori, ma spesso volte le adulterazioni avvengono all'estero e per opera di stranieri. Per quanto riguarda le nostre esportazioni nell'Austria-Ungheria il Ministero di agricoltura ha istituito due depositi di vini, uno a Vienna e un altro a Buda-Pest. In questi grandi depositi non entrano che vini italiani analizzati, cioè vini naturali, e sono sotto la sorveglianza diretta di nostri enotecnici; da questi due depositi dipendono anche delle vendite; ve ne saranno 16 a Vienna e spero anche a Buda-Pest; così ognuno potrà sapere dove è il vino vero e puro italiano.

Questi enotecnici possono rilasciare anche certificati per vini italiani che non sono nei depositi, ma però sotto certe condizioni.

Qui colgo l'occasione per associarmi a quello che ha detto il mio collega degli esteri circa il nostro negoziatore. Aggiungo anch'io una meritata parola di lode e come conoscitore tecnico di queste materie, e perchè alla coscienza tecnica aggiunge grande tenacità di propositi, onde si è potuto venire a questi risultati.

I nostri certificati hanno intera autorità e sono ritenuti dal Governo austro-ungarico efficaci nello stesso modo come i suoi presso di noi; tuttavia in caso di dubbio, nonostante il certificato di analisi, si può dai rispettivi Governi verificare se una partita corrisponda a quella indicata.

Ciò non reca nessun sfregio ai nostri Istituti, come non ne reca agl'Istituti scelti dall'Impero austro-ungarico; nè significa mancanza di deferenza o diffidenza verso i relativi certificati. Egli è vero che anche qualche Istituto può iugannarsi nell'analisi, ma spesso volte

degli inconvenienti possono verificarsi non ostante il certificato e per cause estrinseche indipendenti da ogni buon volere dell'Istituto: così ad esempio lungo il viaggio la merce può deperire o essere variata o adulterata. In questi o altri casi dubbi i Governi debbono valersi del loro diritto di verificare anche il vino che abbia il certificato di analisi dell'Istituto di origine.

Questa facoltà di verifica e di controllo è anche inclusa nel trattato svizzero-italico e nel trattato svizzero-austro-ungarico come è per il trattato italo-germanico.

In questo caso i Governi si obbligano a comunicarsi le analisi per quindi poter vedere se errore vi fu nell'analisi e da quale Istituto o stazione enologica commesso, o se invece avvenne per cause da esse indipendenti.

E così parmi avere esposte al Senato ed agli onorevoli Lampertico e Cannizzaro i provvedimenti che ha dato ed intende dare il Ministero di agricoltura, industria e commercio per garantire la onestà del commercio ed il decoro dei nostri Istituti.

Riguardo poi alla interrogazione fattami dal senatore Rossi circa la determinazione dei valori presso le dogane, io ne terrò conto e sarà mio dovere comunicarla anche al Ministero delle finanze.

Così credo di aver risposto alle diverse domande fattemi.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Ringrazio il signor ministro di agricoltura, industria e commercio delle spiegazioni che ha dato. Mi permetterò nonostante di insistere nella mia opinione, cioè che il numero di 28 laboratori è davvero soverchio.

A me pare che sia più utile per la uniformità e regolarità di procedere concentrare in un assai minor numero di laboratori la facoltà di certificare sulla qualità dei vini da esportare.

Non credevo che in Italia vi fossero 28 laboratori dipendenti dal Ministero di agricoltura e commercio forniti di personale e materiale sufficienti per delicate analisi. Non voglio giudicare dell'uno o dell'altro laboratorio perchè è cosa assai delicata farlo in pubblico.

Qualunque sia il valore ed i mezzi di questi laboratorii, sarebbe bene, a mio avviso, che

fossero sottoposti ad unica sorveglianza e direzione.

Per controllare e dirigere tali laboratori non bastano le circolari ministeriali; bisognerebbe fare qualche cosa di più per organizzare questa unica direzione in modo che realmente il Governo possa essere mallevadore dell'esattezza delle analisi fatte e della sincerità dei certificati rilasciati.

Io perciò ho fatto al ministro queste raccomandazioni in generale; il ministro ne terrà quel conto che crederà nelle circostanze in cui dovrà operare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Ho certamente ragione di compiacermi di aver presentata questa interpellanza al Senato, perchè, mentre i dubbi che si erano agitati dalla stampa non si occupavano che di un solo oggetto e di minore importanza, in Senato si è fatto un compiuto esame dell'applicazione che ebbe ed ha la clausola dei vini.

Ripiglierò ora ad una ad una le mie domande dirette agli onorevoli ministri Brin e Lacava in relazione colla loro risposta.

La prima domanda era questa:

Poichè i trattati parlano di fûts e fûtailles, credono i signori ministri che il commercio dell'Italia coll'Austria-Ungheria sia pregiudicato dalla menzione che si fa nell'ordinanza delle sole botti?

Sono con ciò esclusi i caratelli?

La risposta dell'onorevole Brin non poteva essere più esplicita, e non doveva essere diversa da quella che mi è stata fatta.

È vero che nell'ordinanza austriaca non si fa parola che di botti; ma poichè già si è detto che quella espressione nella tariffa austriaca comprende così l'arnese che contiene anche pochi barili, come quello che ne contiene di più, il ministro degli esteri non poteva darmi altra risposta che quella data, e cioè, che, quantunque l'ordinanza austriaca non faccia parola se non delle botti, s'intende da sè che sono ammessi col dazio di favore anche i vini in caratelli.

La mia seconda domanda è stata:

Quali accordi si sono ottenuti per le uve pigiate in vagoni-serbatoi o vagoni-cisterne?

E qui pure, per quanto ho potuto raccogliere dalla risposta del ministro, mi pare che si sia

veramente ottenuto quello che era nell'intendimento nostro di ottenere.

Certo che ciò non ha grande importanza pel commercio *speciale* fra l'Italia e l'Austria-Ungheria; ma ne ha moltissima pel commercio di *transito*.

Ora rilevo essersi ottenuto il transito delle uve pigiate destinate alla Germania tanto in vagoni-serbatoi, come in vagoni-cisterne d'ogni forma e senza distinzione della materia di che sono fatti.

Non ho quindi che a felicitarmi anche di questo accordo.

Qual danno deriva dall'esclusione dei vagoni-serbatoi? Perchè vengono esclusi ora se vennero ammessi già, e quali accomodamenti si sono ottenuti per la via di mare?

Il ministro intanto ha posto in chiaro che il danno non è grande, in quanto che non è il principale commercio quello che si fa mediante vagoni-serbatoi.

Ma poi ha anche soggiunto che tuttavia i due Governi sono venuti ad accordi quando si tratta dei vini trasportati in cisterne, o altri recipienti, ai porti di Trieste e di Fiume, quando nei punti franchi di detti porti vengano travasati in botti o caratelli.

E poichè non si poteva sostenere che sotto il nome di botti e caratelli non si potevano comprendere di diritto nè i vagoni-serbatoi, nè le cisterne, o altri recipienti simili, si è sempre conseguito un vantaggio colla ammissione al dazio di favore se non altro delle cisterne o altri recipienti simili a bordo delle navi, sia pure mediante travasamento.

Quanto alla *definizione dei vini* nulla rimane a soggiungere, dacchè si sta a quella che è accettata dal nostro repertorio doganale, ed infine è conformè alle conclusioni della scienza.

Bensì sono lietissimo che, anzichè riservare le *analisi* a stazioni sperimentali poste fuori del Regno, si sia concordata questa facoltà anche per Istituti nostri. Anzichè molti importa che sieno autorevoli. Meglio se sono facilmente accessibili; ma è d'uopo che le verificazioni sieno ordinate in guisa da non potersi discutere. Ne abbiamo esempio nei laboratori delle gabelle a Roma ed a Genova.

Anche per le *birre* si è concordata reciprocità: ossia è riservata a noi la facoltà di verificarne le analisi, come all'Amministrazione

austriaca è dato per le analisi dei vini nostri. Facciamo che queste analisi acquistino più efficacia che non ne abbiano in virtù dell'accordo. Perciò occorre che sieno al di sopra d'ogni sospetto di parzialità e sieno fatte con metodi veramente scientifici.

Impregiudicate le questioni di diritto, in via di fatto, crede il Governo del Re che le limitazioni che si volessero inferire dai primi trattati pregiudichino le nostre relazioni commerciali?

La risposta data dall'onorevole ministro degli esteri non può essere più soddisfacente nè più corrispondente a quelle buone relazioni commerciali e politiche che corrono fra l'Italia e l'Impero austro-ungarico.

Quali precauzioni ha preso il Governo del Re perchè con i miscugli non si pregiudichi al credito ed allo spaccio dei nostri vini?

Mi pare che la risposta data dal ministro di agricoltura, industria e commercio a quest'ultima domanda, quasi direi, vada al di là delle nostre legittime esigenze, ma certamente non va al di là di quelle sollecitudini, con cui pur io riconosco che un ministro di agricoltura, industria e commercio deve tutelare la perfetta lealtà dei commerci internazionali.

Non ho a pentirmi punto del tempo che ho dovuto chiedere per la mia interpellanza al Senato, anche scendendo a qualche particolare che altri avrebbe potuto credere superfluo od inutile, e tale io non giudicai, perchè altrimenti il Senato non si sarebbe trovato in condizione di riconoscere se il Governo del Re abbia tutelato veramente il nostro commercio.

Parmi che il Senato debba essere perfettamente assicurato dalle risposte che ci vennero date.

A me corre obbligo di ringraziarne, siccome fo, gli onorevoli ministri. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza dell'onor. senatore Lampertico.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2:

I. Votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina della Commissione permanente di finanze.

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

III. Interpellanza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio dei ministri sulla nomina dei nuovi senatori.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).